

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2001

relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

(2002/10/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ⁽¹⁾, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Cipro e per l'importazione nella Repubblica di Cipro di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.
- (2) A tal fine, occorre aggiungere all'accordo di associazione un nuovo protocollo che stabilisca le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca.
- (3) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che

istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui agli articoli 2 e 3 del protocollo sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis e 308 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾. I rispettivi numeri d'ordine saranno 09.1435 e 09.1436.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. MICHEL

⁽¹⁾ GU L 133 del 21.5.1973, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).